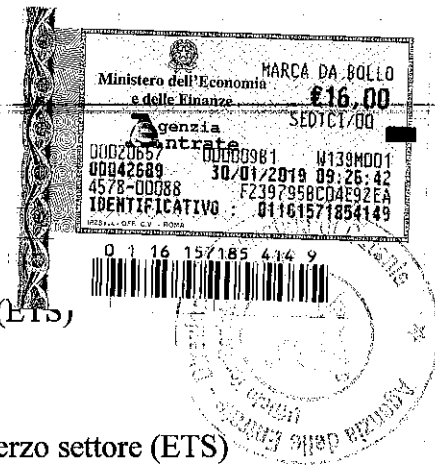




STATUTO

di Associazione di Promozione sociale (APS), Ente del terzo settore (ETS),

ART. 1

Costituzione — Denominazione -Sede — Durata

E' costituita l'associazione di promozione sociale (APS) ed Ente del terzo settore (ETS) denominata

SENZA PENSIERI A.P.S.

con sede nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT), al seguente indirizzo:

Via Umberto n. 155.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'associazione ha durata illimitata. ART. 2

Caratteri dell'Associazione

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata, è democratica ed è *senza scopo di lucro*. L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno ai valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; alla Convenzione sui diritti del bambino, del ragazzo e dell'adolescente approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e della Costituzione della Repubblica Italiana, a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

ART. 3

Finalità

L'associazione, a carattere volontario e democratico, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

ART. 4

Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, la associazione intende svolgere le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) servizi socio-assistenziali (disbrigo pratiche burocratiche, spesa, farmacia, medico, trasporti, poste, visite cimiteriali, assistenza legale, consulenza sinistri , acquisti on line e non, aggregazione e gite, pulizie domiciliari)
- d) assistenza compilazione e presentazione curriculum vitae
- e) servizio di vigilanza diurna e notturna
- f) dopo scuola
- g) baby sitter
- h) ricerca attiva lavoro
- i) domande inserimento graduatorie
- l) dichiarazioni fiscali (730, unico, isee, imu)
- m) dichiarazioni di successioni
- n) indennità di disoccupazione, pensioni e invalidità

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, spontaneo, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre,

assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni

caso il numero dei lavoratori, dipendenti o autonomi, non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I lavoratori dipendenti o autonomi possono essere anche associati, purché non volontari, e nei limiti suindicati.

La associazione svolge la sua attività a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi estranei.

ART. 5

Gli associati

All'Associazione possono essere ammessi tutte le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;

soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche socie si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori. Non viene fatta alcuna discriminazione di

genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 6

Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto:

di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione; di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivata e comunicata agli interessati.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.
3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2) consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire

nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7

Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa.

La quota associativa viene annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

E' facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

ART. 8

Volontari ed attività di volontariato

L'associazione si avvale prevalentemente dell'opera di volontariato dei propri associati nello svolgimento delle proprie attività. I volontari dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto al comma 4) dell'art.17 del Digs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso non si considera volontario l'associato che si limiti a coadiuvare occasionalmente gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente
- Il vice Presidente
- Il segretario
- Il Consiglio direttivo

ART. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) sino a un massimo di 10 (dieci) persone, che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili tacitamente.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/tesoriere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nel primo consiglio utile.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso tutti i soci della gestione operativa.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.



ART. 11

Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di numero 2 (due) mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte a tutti i soci; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio direttivo.

Il presidente può nominare uno o più soci a far parte del consiglio direttivo con diritto di voto.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 12

Responsabilità

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 13

Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati*
 - b) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo*
- I libri di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo.*

ART. 14

Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- * quote e contributi degli associati;*
- * eredità, donazioni e legati;*
- * contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;*
- * contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;*
- * entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;*
- * proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;*
- * erogazioni liberali degli associati e dei terzi;*

- * entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- * altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 15

Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dell'esercizio con la relazione dell'attività.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.

ART. 16

Scioglimento

Il consiglio direttivo può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. Hanno diritto solo i membri del consiglio direttivo. In caso di scioglimento verranno nominati uno o più liquidatori che determineranno le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

ART. 17

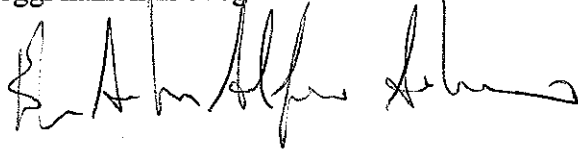
Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Norme finali

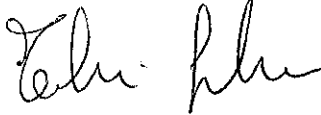
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Decreto legislativo n.117/2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

F.to ADAMO Emanuele Antonino Alfio

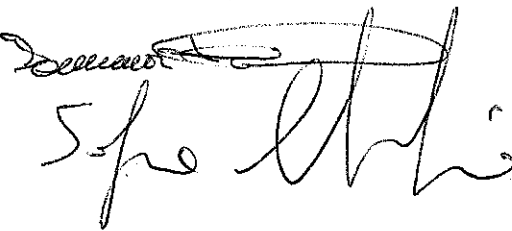


F.to MANDRAS Stefano *Mandras Stefano*

F.to TRIMARCHI Gerarda



F.to IANNUZZI Tonino



F.to SOFIA Claudio

